

42

**On. Avv. Antonio Brizioli**  
Via Alessi, 1 06122 Perugia  
Tel. e fax 075/5725931

Al Sostituto Procuratore della Repubblica di Perugia, Dr. Giuliano Mignini

e p. c.

Al Procuratore della Repubblica di Perugia Dr. Nicola Miriano

e p. c.

Al G.I.P. del Tribunale di Perugia, Dr. Massei

**MEMORIA DIFENSIVA delle parti offese**

I sottoscritti, Avv. ti Antonio Brizioli e Alfredo Brizioli, con studio in Perugia, via Alessi n.1, quali Procuratori Speciali del Prof. Ugo Narducci, Elisabetta Valeri in Narducci, in qualità di genitori, di Maria Elisabetta Narducci e codifensori del Prof. Pierluca Narducci, in qualità di fratelli e tutte parti offese nel procedimento penale n. 17869/01 R.G. Mod. 44, come famigliari dello scomparso Prof. Francesco Narducci, in relazione alle indagini preliminari condotte da Codesta Procura, sulla morte di quest'ultimo, avvenuta nell'ottobre del 1985 nelle acque del Lago Trasimeno;

premesso che, preliminarmente, intendono rinnovare, in linea di principio il loro completo appoggio alle indagini condotte da questa Procura, oltre a dichiararsi d'accordo sulla opportunità dell'accertamento autoptico disposto dal P.M.

espongono quanto appresso:

i sottoscritti si riportano a quanto già esposto e richiesto nella precedente memoria difensiva del 16.05.02 ed in particolare a quanto già dedotto a pag. 3 sub 3, sub A, B, C, e dalle successive richieste di cui a pag. 3, 4 e 5. Osservano dopo aver attentamente esaminato l'Avviso di accertamenti tecnici non ripetibili e l'informazione di garanzia (artt. 360, 369, 549 c.p.p.; 116 D.L. v n.271/89):

- 1) per quanto riguarda la sussistenza a carico di ignoti, di gravi indizi del delitto di omicidio in danno di Narducci,;
  - a) non sussistono i gravi indizi del delitto di omicidio ne di alcun altro delitto nei confronti del Narducci. Ricordiamo che ai sensi dell'art. 192 comma 2°, l'esistenza di un fatto "non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti". Gli 11 indizi elencati nell'Atto notificato il 28.05.02, non hanno alcun valore probatorio, neanche come indizi, si tratta solo di ipotesi, supposizioni, dicerie non convalidate da nessun elemento oggettivo, anzi spesso smentite da prove contrarie. Alcune ipotesi oltre che infondate sarebbero comunque inutilizzabili ai sensi dell'art. 195 3° comma.

TRIBUNALE DI PERUGIA  
UFFICIO DEL SOSTITUTO PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'ORDINE PRELIMINARE

Depositato in Cancelleria

da Dott. SCARDIGLIA LUCA

Perugia, 3-6-02

A CANCELLERIA

MC

U.B

o. Brizioli  
del procuratore  
Mignini

P. 3-6-02

PIIP

- 2) Sull'esistenza dei presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 116 disposizioni di attuazione c.p.p., come sostiene il P.M. a pag. 2 dell'Atto sopra richiamato, per quanto sopra detto, non esiste alcun grave indizio di reato che autorizzi il disseppellimento del cadavere del Prof. Francesco Narducci. Ne esiste alcun provvedimento che preveda l'adozione delle necessarie cautele per il disseppellimento così come previsto dallo stesso articolo. Su quest'ultimo punto sono state date disposizioni generiche del tutto insufficienti mentre altre sono in assoluto contrasto con il pur minimo senso di cautela.
- 3) Questa difesa rileva altresì, la inopportunità della nomina di un CT nella persona del Prof. Pierucci Giovanni di Pavia, ignorando tutti gli altri Istituti Medico Legali del centro Italia. Stupisce altresì, che il CT Prof. Pierucci, come rilevato dalla S.V. al punto n.13 dell'Avviso di accertamenti tecnici non ripetibili, abbia raccomandato, stante la dinamicità dei processi trasformativi, che l'accertamento medico legale venga tempestivamente disposto, poiché i processi trasformativi "non si sono esauriti ma procedono ulteriormente" e con velocità (come tutti i fenomeni naturali) discontinua, così che ciò che non è avvenuto in 17 anni, può avvenire in una settimana. Tale affermazione è priva di qualsiasi fondamento, come confermato dal Dott. Prof. Fortuni Giuseppe, da noi nominato perito di parte. Mentre, il Prof. Pierucci Giovanni, non accenna minimamente alla circostanza che il trasporto della salma del Prof. Narducci, deceduto 17 anni orsono, e in cui come egli stesso riferisce "i processi trasformativi non si sono esauriti ma procedono ulteriormente e con velocità discontinua", subirebbero una accelerazione irreparabile, in seguito agli scuotimenti, che sono propri di un trasporto su strada, come conseguenza di inevitabili accelerazioni, decelerazioni, frenate, tutte manovre più volte ripetute in un lungo viaggio; senza voler considerare il rischio di manovre imprevedibili come brusche frenate o sterzate improvvise. Desta perplessità anche l'affidamento dell'incarico di procedere ad accertamenti autoptici al Prof. Pierucci, cioè allo stesso CT, a cui è stato richiesto un parere scritto propedeutico al successivo, definitivo incarico peritale, parere che già contiene alcune chiare affermazioni sui risultati ottenibili. Si tratta solo di una questione di opportunità che noi sottolineiamo insieme all'affermazione dell'urgenza della CT per i motivi addotti dal Prof. Pierucci Giovanni, che collima con l'intenzione del P.M. di seguire la procedura di cui all'art. 360 c.p.p., anziché quella di cui all'art. 392, 393, 394 c.p.p. come richiesto da questa difesa. Comunque, non proporremo alcuna eccezione di incompatibilità ai sensi dell'art. 222 c.p.p., certi che il CT, consapevole dei compiti che gli competono agirà con la massima obiettività, e con collegialità con i

CT di Parte da noi nominati, al fine unico di accertare la verità sulle cause della morte del Prof. Narducci se possibile.

- 4) Tutto ciò premesso, concludiamo:
  - a) in coerenza con quanto richiesto nella precedente memoria del 17.05.02, per tutti i motivi ivi indicati, ed anche perché sta per scadere il termine di cui all'art. 415 c.p.p., senza che sia stato identificato alcun colpevole, tanto che l'informazione di garanzia è nei confronti di ignoti, affinché la S. V. Ill.ma, richiamato ancora una volta l'art. 394 c.p.p., Voglia, in revoca dell'applicazione dell'art. 360 c.p.p., fare richiesta di incidente probatorio per procedere ad esame autoptico sul cadavere del Prof. Francesco Narducci.
  - b) In subordine, nell'ipotesi in cui Ella Voglia precedere direttamente con la nomina del Prof. Pierucci Giovanni come CT all'accertamento autoptico sul cadavere del Prof. Narducci, si chiede allo scopo di evitare le gravi conseguenze che si ripercuoterebbero inevitabilmente sulla salma del Prof. Narducci, sino ad alterare l'esito dell'esame autoptico da un trasporto su strada da Perugia a Pavia per gli inconvenienti sopra descritti sub 2, si chiede che, ferma restando l'effettuazione dell'autopsia da parte del Prof. Pierucci Giovanni, come disposto dalla S. V., i relativi esami siano effettuati presso l'Istituto di Medicina Legale di Perugia centro specializzato adeguatamente attrezzato e, disponendo in tal caso, di tutte le cautele che la S. V. riterrà necessarie per assicurare il massimo scrupolo e la massima obiettività dell'esame autoptico in questione. Ciò risolverebbe anche problemi organizzativi da parte della Polizia Giudiziaria e del Collegio Peritale. In via del tutto subordinata, si chiede sempre allo stesso fine che l'esame autoptico si svolga presso l'Istituto di Medicina Legale di Firenze, la cui collocazione risolve alcuni problemi organizzativi e per i pericoli derivanti dal lungo viaggio Perugia - Pavia.
  - c) Nel caso in cui Ella Voglia insistere sul trasporto della salma presso l'Istituto di Medicina Legale di Pavia, respingendo le nostre richieste sub A e in subordine sub B e C, si chiede almeno che la S. V., al fine di accertare le condizioni della salma del Prof. Francesco Narducci, al momento della estumulazione, fissata per le ore 12 del 4 giugno p.v., Voglia autorizzare la documentazione fotografica del corpo prima del viaggio di trasferimento al fine di evitare il rischio di alterazioni dovute al lungo trasporto.
  - d) Si chiede altresì la autorizzazione ad apporre degli opportuni sigilli alla vasca ed alla cassa una volta aperte; sigilli che verranno rimossi solo in occasione delle indagini collegiali per essere poi nuovamente riapplicati.
  - e) Si chiede inoltre di poter effettuare un controllo continuo anche per mezzo di guardie giurate 24ore su 24 presso il luogo in cui la salma verrà conservata nel corso della sua permanenza a Pavia

f) Si insiste in maniera particolare sulla richiesta sub b perché corrispondente ad esigenze di giustizia e perché lo stesso Prof. Pierucci, forse consapevole del rischio connesso al lungo trasferimento, ha solo consigliato l'espletamento dell'indagine in un centro specializzato non menzionando minimamente il centro di Medicina Legale di Pavia.

g) Si produce parere preliminare del Dott. Prof. Giuseppe Fortuni con riserva di presentare altro parere dello stesso e del Prof. Rino Froldi Nella mattinata di lunedì 3/05/02

Con osservanza

Perugia li 01/06/2002

  
Avv. Antonio Brizioli  
  
Avv. Alfredo Brizioli

www.mostrodifirmita.com